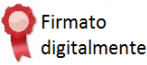


Pubblicato il 22/05/2025

N. 00546 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 01285/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2025, proposto da
rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto
difensore in Milano, via Vitruvio, n.5;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano e Fabrizia
Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
fisico eletto presso la sede dell'Avvocatura comunale in Milano, via della
Guastalla, n. 6;

Aler, non costituita in giudizio;

nei confronti

, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 16.1.2025, notificato il 22.1.2025, con cui il Comune di Milano ha disposto la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano (Avviso 9500 - Piano 2024), ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017, nonché di ogni altro atto preordinato e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla sommaria valutazione propria della presente fase cautelare il ricorso risulta assistito dal necessario *fumus boni iuris*, in quanto:

- il ricorrente ha documentato di essere stato ristretto in regime di detenzione carceraria nel periodo in cui è stata aperta, a suo nome, la partita Iva collegata al reddito da lavoro autonomo rilevato nell'ISEE del 24.05.2024 e il cui ammontare, ove effettivamente percepito, avrebbe comportato il superamento dei limiti reddituali di accesso ai servizi dell'edilizia residenziale pubblica;
- quest'ultimo ha sporto formale querela presso le competenti autorità di polizia, ritenendosi vittima di condotte criminose di terzi soggetti a suo danno, non essendo egli titolare né della partita Iva in questione, relativa ad attività di consulente informatico, né del conseguente reddito;
- sulla scorta di tale denuncia è stata successivamente elaborata una nuova certificazione ISEE in data 30.05.2025, in cui è indicato il valore di euro 440,00,

Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto precede, sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, trattandosi di circostanze oggettive e rilevanti anche a prescindere dalla sussistenza di un formale accertamento giudiziario in ordine ai fatti oggetto di denuncia e all'individuazione dei soggetti eventualmente responsabili, potendo comunque l'amministrazione verificare, nell'ambito dei propri poteri istruttori, quale sia l'effettiva condizione reddituale e patrimoniale del ricorrente;

Ritenuto altresì che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dell'Avviso 9500 - Piano 2024, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso e che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti di cui agli artt. 41 comma 4 e 49, comma 3 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) l'indicazione dell'amministrazione intimata, provvedendo tuttavia a rendere non riconoscibile il nome e cognome della parte ricorrente per ragioni di tutela della riservatezza;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'Avviso 9500 - Piano 2024 per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

C) detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 7 (sette) giorni dall'adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) così provvede:

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato;
- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica che verrà calendarizzata nel mese di aprile 2026.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con

l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.